

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 23/C (2002/2003)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 30 gennaio 2003,  
ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Sigg.ri:

D'Ippolito Dr. Adelchi - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, De Luca Comandini Dr. Raffaele,  
Mastrandrea Dr. Gerardo, Sperandio Dr. Sandro - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante  
dell'A.I.A.; Segretario f.f: Aviotti Dott.ssa Maria Luisa.

**1 – APPELLO DEL CALCIATORE PRIVITERA GAETANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27 COMMA 2 DELLO STATUTO FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 47 del 26.4.2002)

La C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto del calciatore Privitera Gaetano riduce la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici a giorni 15 a far data dal 23.12.2003. Dispone restituirsi la tassa versata.

.....

**2/3 – APPELLI DEL SIG. LATTUADA SILVIO E DELL'A.S. CISLIANO AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 21.7.2003 E DELL'AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 20 del 21.11.2002)

La C.A.F., sull'appelli come sopra proposti dal Sig. Lattuada Silvio e dall'A.S. Ciscliano di Celiano (Milano), così decide:

- dichiara inammissibile quello per la parte inerente la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 inflitta alla società perché sottoscritto da Presidente inibito;
- respinge quello per la parte inerente la sanzione dell'inibizione fino al 21.7.2003 inflitta al Presidente, Sig. Lattuata Silvio;

ordina incamerarsi le relative tasse.

.....

**4 – APPELLO DELL’A.S. CASTELTERMINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELTERMINI/ARIETE DEL 3.11.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 28 del 5.12.2002)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’A.S. Casteltermini di Casteltermini (Agrigento) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

.....

**5 – APPELLO DELL’U.S. PANDOLA 96 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PANDOLA 96/CARPINETO DEL 9.11.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 46 del 5.12.2002)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’U.S. Pandola 96 di Mercato San Severino (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

**6 - APPELLO DELLO S.C. RINASCITA VOLLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRUSCIANESE/RINASCITA VOLLESE DEL 19.10.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 46 del 5.12.2002)

La C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal S.C. Rinascita Vollese di Volla (Napoli) con rinvio degli atti alla Procura Federale per le valutazioni e le eventuali iniziative di sua competenza. Dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

**7- APPELLO DELL’A.S. BOSCO 1970 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGRIGENTO/BOSCO 1970 DEL 16.11.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com Uff. n. 30 del 19.12.2002)

La C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Bosco 1970 di Marsala (Trapani), ed in riforma della decisione del Giudice Sportivo, annulla senza rinvio la decisione della Commissione Disciplinare ed infligge alla A.S. Agrigento Calcio la sanzione della punizione sportiva della gara a fianco indicata con il punteggio di 0 – 2. Dispone restituirsi la tassa versata.

.....

**8 – APPELLO DELL’A.S. QUARTO AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE FINO AL 30.6.2003 INFLITTE AI CALCIATORI ZICCHIERO ROBERTO, PARENTE MICHELE E FIUME GABRIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 50 del 19.12.2002)**

La C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’A.S. Quarto di Quarto (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.

-----

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

D’Ippolito Dr. Adelchi - Presidente; Torri Dr. Ettore, Giubilaro Dr. Aldo, Mastrandrea Dr. Gerardo, Fontana Avv. Giuseppe - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Segretario Metitieri Dr. Antonio.

**9 – APPELLO DEL G.S. POMIGLIANO EST AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POMIGLIANO EST/COMPENSORIO STABIA DEL 2.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 74 del 13.12.2002)**

La C.A.F., respinge l’appello come sopra proposto dal G.S. Pomigliano Est di Pomigliano d’Arco (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.

-----

**10 – APPELLO DELLA POL. CASTELVERDE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 INFLITTA AL CALCIATORE VARCHI ROBERTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 35 del 19.12.2002)**

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dalla Pol. Castilverde di Castilverde di (Roma) con rinvio degli atti alla Procura Federale per le sue valutazioni in ordine alla denuncia-querela presentata dal calciatore Varchi Roberto e dispone incamerarsi la tassa versata.

-----

**11 – APPELLO DELL’A.S. PONTESTORTO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PONTESTORTO/CANTALICE DEL 17.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 35 del 19.12.2002)**

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’A.S. Pontestorto di Casteluovo di Porto (Roma) e dispone incamerarsi la tassa versata.

.....

## ORDINANZE

**12 – APPELLO DELL'ARBITRO EFFETTIVO APRUZZESE ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 1 E MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 28 del 6.12.2002)

La C.A.F. rinvia l'appello come sopra proposto dall'arbitro effettivo Abruzzese Alessandro, su richiesta di parte, alla riunione del 13.02.2003

.....

**13 – APPELLO DELL'A.S. GRIMALDI AVVERSO LA SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2004 INFLITTA AL CALCIATORE MUTO CLAUDIO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 58 del 24.12.2002)

La C.A.F. ritenuta la necessità di accertare quanto sostenuto dalla ricorrente in merito alla pretesa violazione del diritto di difesa

d i s p o n e

acquisirsi, presso la Commissione Disciplinare l'eventuale documentazione in ordine all'invito rivolto all'A.S. Grimaldi per essere sentita, come da rituale richiesta della stessa.

Rinvia l'esame e la decisione dell'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Grimaldi alla riunione che si terrà il 10 febbraio 2003.

---

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

**Publicato in Roma il 31 gennaio 2003**

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE  
dott. Franco Carraro